

Sentenza: n. 171 del 5 giugno 2019

Materia: Caccia

Parametri invocati: art. 117, secondo comma, lettera l e lettera s, Cost.).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 6, comma 7, e 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria)

Esito: non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna gli artt. 6, comma 7, e 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria). L'art. 6, comma 7, prevedeva, nel testo vigente al momento del ricorso, quanto segue: «Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che, ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata».

L'altra disposizione impugnata (art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018) stabilisce quanto segue: «1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia; b) giornate e orari di caccia; c) carniere giornaliero e stagionale; d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata; e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari».

In relazione alla questione concernente l'art. 6, comma 7, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha infatti depositato atto di rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alla suddetta disposizione. Non essendo pervenuta da parte della Regione resistente l'accettazione della rinuncia, né risultando un suo interesse a coltivare il giudizio, si può dichiarare cessata la materia del contendere (sentenze n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015, ordinanza n. 62 del 2015).

La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non è fondata.

Innanzitutto, si deve osservare che il ricorso riporta in modo inesatto la disposizione censurata. Il ricorrente scrive che l'art. 13, comma 1, lettera a), indica come specifico oggetto di individuazione da parte del calendario venatorio le «specie cacciabili», mentre esso prevede testualmente che la Giunta regionale adotti «con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 [...] e concernenti i seguenti aspetti: a) specie cacciabili e periodi di caccia [...]».

L'art. 13, comma 1, della legge regionale impugnata corrisponde sostanzialmente all'art. 45 della legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), poi abrogato dall'art. 40 della legge della Regione Piemonte 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012); peraltro, a differenza del citato art. 45, il censurato art. 13, comma 1, prescrive espressamente il rispetto dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

Il ricorrente teme che la norma regionale, attribuendo una competenza generica alla Giunta in tema di individuazione delle specie cacciabili, determini potenzialmente un aumento delle stesse. Tale timore risulta ingiustificato. Come visto, l'art. 13, comma 1 impugnato, prescrive espressamente il «rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992», disposizione, questa, che indica, al comma 1, le specie cacciabili e i periodi di caccia e al comma 2 stabilisce quanto segue: «[i] termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1». Infine, l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 dispone che le regioni adottano il calendario venatorio «nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria».

Considerando dunque che la norma censurata sancisce il necessario rispetto dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, il riferimento alle «specie cacciabili» e ai «periodi di caccia» (contenuto nell'art. 13, comma 1, lettera a, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018) non può che essere inteso in senso conforme a quanto previsto dal citato art. 18, comma 2, della legge statale, cioè nel senso che la Giunta regionale può modulare il periodo di caccia di determinate specie, nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso art. 18, comma 2, restando invece esclusa la possibilità di aumentare le specie cacciabili.

Tale possibilità è esclusa anche in virtù del coordinamento che va operato tra l'impugnato art. 13, comma 1, e l'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018. Questa disposizione stabilisce che «[s]ono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2 della legge 157/1992, nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione» (comma 4), e al comma 5 estende le specie non cacciabili (rispetto a quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992), escludendo «dal prelievo venatorio, le seguenti specie: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile». La Corte nella sentenza n. 7 del 2019, ha fatto salve norme di legge piemontesi che vietano la caccia di alcune specie considerate invece cacciabili dalla legge n. 157 del 1992, osservando che esse «non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigoros[e] rispetto alla disciplina statale, nella direzione quindi di un legittimo incremento della suddetta protezione minima», e che «le norme censurate hanno [...] dato seguito a una tradizione normativa che [...] ha costantemente

caratterizzato, in tema di specie cacciabili, la disciplina legislativa piemontese, da tempo connotata da previsioni notevolmente più rigorose rispetto a quelle della legislazione statale».

Poiché dunque la Giunta regionale, nell'adottare il calendario venatorio, deve rispettare anche l'art. 2 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, ne risulta ulteriormente confermata l'erroneità del presupposto interpretativo posto alla base del ricorso.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 13, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2018, con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., non è fondata.